

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Biodegradabilità dei detergenti sintetici (2816);	
BOIARDI ed altri: Limitazioni alla produzione, l'importazione e la vendita di detersivi sintetici (1079)	243
PRESIDENTE	243, 244, 246, 247, 248 249, 250, 251, 252
ANDREONI	248
BARTOLE, <i>Relatore</i>	243, 244, 245, 249, 250, 251
DE MARIA	247
DI MAURO	245, 247
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i>	247, 248, 249 250, 251
MORELLI	248
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	252

Discussione del disegno di legge: Biodegradabilità dei detergenti sintetici (2816) e della proposta di legge Boiardi ed altri: Limitazioni alla produzione, l'importazione e la vendita di detersivi sintetici (1079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Biodegradabilità dei detergenti sintetici » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boiardi, Amodei, Cecati, Carrara Sutour, Lattanzi e Ceravolo Domenico: « Limitazioni alla produzione, l'importazione e la vendita di detersivi sintetici non biodegradabili ».

L'onorevole Bartole ha facoltà di svolgere la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Il problema sul quale ci troviamo oggi a discutere, riveste anche una particolare urgenza a motivo di un'ordinanza emanata dal sindaco di Firenze (seguito dai sindaci di altri comuni italiani) il 9 gennaio, e che oggi diventa esecutiva, in base alla quale si intende impedire l'impiego, per uso commerciale, di detergenti non biodegradabili.

Ovviamente non esistono dubbi in ordine all'utilità della suddetta ordinanza, ma si potrebbe discutere sulla sua legittimità, sottolineando che essa appare del tutto superfi-

La seduta comincia alle 12,20.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

ziale perché, laddove pone il divieto, non si cura di stabilire il limite di biodegradabilità che è invece assolutamente necessario specificare. Questo senza contare che essa invade il campo dell'autorità legislativa, e che in Italia attualmente non abbiamo detergenti biodegradabili, per cui un'ordinanza simile si rivela del tutto incongrua, apprezzabile come intenzione, ma purtroppo non concretamente realizzabile.

Non mi dilungherò in una relazione dettagliata che ci condurrebbe in un campo specifico su cui non siamo preparati a discutere (oltre tutto, poi, il relatore ha avuto occasione di ampiamente dilungarsi su questo argomento quando in sede referente si discusse la proposta n. 1079 d'iniziativa dell'onorevole Boiardi).

Il problema dell'inquinamento delle acque interne ad opera dei detersivi destinati ad uso domestico non è nuovo; già ne discutemmo in sede di diversi bilanci della sanità, ed io stesso presi in tal senso un'iniziativa fin dal 1963 in occasione della presentazione del progetto federale tedesco del 1° dicembre 1962, reso esecutivo il 1° gennaio 1964.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bartole, ma poiché ella ha parlato di detergenti e di detersivi, desidererei che lei chiarisse questo punto.

BARTOLE, Relatore. Chiarisco, perché ho presentato un emendamento a questo riguardo. In sostanza, i due termini sono sinonimi; ma in realtà l'articolo 1 del disegno di legge in esame — che in sostanza è riassuntivo dell'iniziativa Boiardi — parla alle volte di detersivi e alle volte di detergenti, il che potrebbe dar luogo a contestazioni.

Il problema dei detergenti non esisteva fino al 1954, allorché cominciarono a diffondersi su larga scala i detersivi sintetici, prodotti della petrolchimica. Essi soppiantarono gli antichi prodotti tradizionali, i saponi a base di soda e di grassi animali e vegetali. Questi ultimi — i saponi — una volta restituiti al terreno insieme con le acque di rifiuto, vengono attaccati da numerosi tipi di batteri che trovano il loro nutrimento nei prodotti di degradazione dei saponi; e le acque risultano naturalmente esenti dai prodotti di degradazione anche per l'effetto filtrante delle rocce.

Con i detergenti sintetici il discorso cambia completamente. Si tratta di sostanze dalla costituzione chimica assai complicata: in

genere si tratta di alchil-benzen-sulfonati a catena ramificata, costituiti cioè da molecole formate da lunghe catene di atomi di carbonio collegati ad ossigeno, idrogeno, idrocarburi aromatici, zolfo, ed in molti casi anche sali fosfatici (tripolifosfati, per aumentare la tensio-attività del detergente ed il pH, cioè l'alcalinità, necessaria per il migliore lavaggio).

Queste sostanze, questi alchil-benzen-sulfonati (e questo è il punto fondamentale) si legano alle molecole dell'acqua, e quando questa penetra nel terreno, o quando scorre nei fiumi e nei laghi, non costituisce più un miscuglio nutritivo per i batteri, come avveniva per i detergenti naturali tipo il sapone. L'acqua non torna più allo stato puro, come testimoniano le difficoltà sempre maggiori di approvvigionamento e di potabilizzazione per molte grandi città, nonché le orribili schiume che sempre più frequentemente galleggiano sui fiumi, sui laghi e sul mare.

Una brevissima spiegazione su quello che è il concetto di « biodegradabilità ». Per biodegradabilità si intende quel fenomeno in base al quale i batteri naturalmente presenti nelle acque, attaccano e demoliscono fino all'annullamento il detergente stesso. Quello che avviene per i detergenti naturali — cioè il sapone — non avviene per i detersivi sintetici definiti *hard*, cioè duri, in Inghilterra, dove per primo venne messo allo studio questo problema; *hard* cioè invulnerabili di fronte alla capacità autodepurante delle acque, che ne risultano pertanto inquinate.

Caratteristica, nello studio di questi prodotti, è la cosiddetta « operazione Luton » che nel 1958 venne effettuata nel comune di Luton in Inghilterra, dove venne sperimentato un nuovo tipo di detergente con alchilbenzen-sulfonati sodici a catena lineare, e non ramificata, contenenti da 10 a 15 atomi di carbonio. Il prodotto, che venne chiamato, in contrapposizione con quello « duro », *soft* (tenero) consentì il risultato che nelle vasche di scarico dei liquami della città, la misura depurante raggiunse addirittura il 94 per cento, contro pressoché lo zero per cento del detergente a catena ramificata, cioè quello *hard*.

Ho citato la legge tedesca del 1° gennaio 1964, in merito alla quale presentai a suo tempo una interpellanza; e mi si rispose che il problema era allo studio da parte degli organi competenti del nostro paese; soprattutto per la scarsa applicabilità che aveva trovato in Germania detta legge. Seppi che il problema era allo studio da parte dell'Istituto superiore di sanità.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1971

DI MAURO. Quale istituto? Il nostro?

BARTOLE, *Relatore*. Così mi fu risposto.

DI MAURO. A quell'epoca l'istituto non era in grado di fare nessuna ricerca.

BARTOLE, *Relatore*. Questo soprattutto perché si ritenne giustamente molto problematico un aspetto: quello cioè di ottenere una sufficiente degradazione del detergente, in quanto era necessario che esso venisse raccolto in stazioni di depurazione per venire sufficientemente a contatto con l'ossigeno atmosferico e con quello contenuto nelle acque; perché è solamente in presenza di ossigeno che i microrganismi producono la cosiddetta biodegradabilità.

In effetti, la legge tedesca del 1964 ebbe scarsa applicazione, fatto sul quale ci soffermammo in occasione dell'esame della proposta di legge Boiardi. Ricordo che tutte le parti politiche di questa Commissione ritennero di fare appello all'Istituto superiore di sanità perché venissero chiarite alcune questioni. E mi dispiace che non sia presente il collega Albani, che con me fa parte del Comitato di studio sui problemi delle acque costituito dal Presidente Pertini, poiché in quella sede ascoltammo moltissimi tecnici di altissimo livello e non soltanto dell'industria, ma anche del mondo scientifico italiano. E ricordo che, qualche mese fa, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, professor Marini Bettolo, fece presente che questi detergenti biodegradabili suscitano delle perplessità non soltanto per quanto riguarda la mancanza delle indispensabili stazioni di fognatura, che dovrebbero essere costruite dai comuni che gestiscono la rete fognante e dovrebbero, perciò, accollarsi notevoli spese, ma soprattutto perché i prodotti di degradazione di questi detergenti biodegradabili, cioè i loro metaboliti, presentano un grado di tossicità rilevante e possono perciò risultare dannosi per gli animali e per l'uomo.

Altra osservazione che venne fatta in sede di quel Comitato fu quella che siccome le reti di scarico finiscono in corsi d'acqua naturali e siccome la biodegradabilità è legata al tempo di contatto dell'ossigeno col detergente appunto in presenza dei microrganismi delle acque, il carattere prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua del nostro paese (cioè corso a rapido deflusso) non consente un sufficiente periodo di ossigenazione dei metaboliti stessi. Però bisogna dire, a suffragio della tesi che ispira l'opportuno disegno di

legge del ministro Mariotti, che ulteriori ricerche hanno portato alla sintesi di un tipo di composto che, pur conservando intatto il potere lavante, risulta però degradabile almeno all'80 per cento, con scarsissima tossicità dei propri metaboliti.

Nelle grandi città — dicevo prima, e riassumo — le fognature sono costituite da un vecchio corso d'acqua. Il danno provocato dai detergenti non biodegradabili consiste nel limitare il potere filtrante del sottosuolo, impermeabilizzando l'alveo del fiume stesso, che finisce col debordare dal proprio alveo, alluvionando il territorio circostante; fenomeni che sono lamentati dall'opinione pubblica, ed in particolare dagli agricoltori. Noi abbiamo avuto modo di sentire, in quel Comitato, anche i rappresentanti dell'Ente risi i quali fecero presente la situazione della risicoltura, resa precaria dagli scarichi che determinano gravissimo nocimento allo sviluppo della pianticella.

Altro problema è quello della mano d'opera impiegata negli stabilimenti che producono i detersivi sintetici attualmente in commercio in Italia, che sono quelli a catena ramificata. È un quesito che già venne posto allorché si discusse la legge Boiardi invitando ad esprimersi l'Istituto superiore di sanità: e cioè se gli impianti industriali esistenti nel nostro paese, organizzati per produrre detergenti ramificati, cioè «duri», possano essere riorganizzati per produrre detergenti *soft*, cioè quelli a catena lineare, biodegradabili almeno per l'80 per cento. Sono in grado di assicurare per informazioni assunte, anche presso i settori industriali interessati, che non esistono più preoccupazioni di sorta, dato che gli stabilimenti in esercizio in Italia possono con estrema facilità passare alla produzione di biodegradabili in quantità adeguata al fabbisogno nazionale.

Altro problema che venne sollevato, e che oggi risulta superato, è quello del costo delle materie prime, superiore per i detergenti biodegradanti, rispetto ai detergenti tradizionali, a catena ramificata. Anche questo problema risulta superato, perché in un primo tempo l'industria operava in regime di monopolio, mentre oggi, viceversa, in vista della situazione che si è venuta maturando, ci sono diversi stabilimenti, nel nostro paese, che producono materie prime per la produzione dei detergenti lineari, sicché non si pone il problema di una eventuale disoccupazione operaia per la riconversione degli stabilimenti.

Debbo aggiungere — e concludo — che il nostro paese ha assunto in proposito un im-

pegno in sede internazionale, avendo noi il 23 maggio 1969 aderito ad un invito rivolto dal Consiglio d'Europa in merito all'adozione di detergenti biodegradabili in ragione di almeno l'80 per cento. Nella relazione al disegno di legge, si parla anche del problema relativo al cosiddetto fenomeno della eutrofizzazione; dirò perciò due parole in merito al ruolo delle alghe presenti nei fiumi e nel mare. I detergenti contengono quantità notevoli di fosfati, bifosfati e polifosfati, additivi per aumentare la tensio-attività, cioè la facoltà schiumogena del detergente stesso. Ora, tutti i composti del fosforo, se le acque non sono particolarmente correnti, agiscono da fertilizzanti delle alghe; e questo è il fenomeno della eutrofizzazione. In un primo tempo si ha un effetto benefico perché le alghe si moltiplicano in maniera sorprendente (e ne abbiamo l'esempio soprattutto nei laghi del nord, alcuni dei quali, proprio per questa eccezionale vegetazione, hanno perduto la loro originaria bellezza). In un primo tempo, adunque, il fenomeno è benefico perché le alghe producono ossigeno; ma quando esse hanno completato il loro ciclo vitale e muoiono, esse entrano in putrefazione ed assorbono in massima parte non solo ossigeno atmosferico, ma anche quello contenuto nell'acqua. Inoltre i detergenti duri (ramificati) provocano effetti tossici per la fauna acquatica.

Noi dobbiamo, però, allargare il discorso perché il problema va visto più ampiamente, spostandolo agli scarichi industriali; e l'onorevole Alboni, che ora è presente, può ripetere ciò che abbiamo sentito, in quel Comitato di studio, sugli scarichi cromo-arsenicali, mercuriali operati dalle varie industrie. La schiumosità che tanto spesso abbiamo occasione di vedere sui laghi, sui fiumi e sui mari è dovuta, nel caso delle acque interne, ai detersivi. Basta pensare che è sufficiente mezzo grammo di detergente non biodegradabile per inquinare un metro cubo d'acqua!

Noi oggi opportunamente, con la responsabilità di legislatori, ci dobbiamo occupare dell'argomento soprattutto tenendo conto dell'ordinanza — sia pure illegittima ed affrettata — della amministrazione comunale di Firenze, e pertanto ci atteniamo all'importantissimo settore dei detersivi, anche in considerazione del notevolissimo sviluppo tecnologico che li ha messi a disposizione di tutti: basta pensare alla diffusione degli elettrodomestici. Non dimentichiamo, però, che non solo questo argomento deve essere affrontato, e che un esame approfondito deve essere dedicato al-

l'intero settore delle sostanze, quasi tutte derivanti dalla petrolchimica, che vengono impiegate per scopi diversi, con gravissimo nocimento anche della nostra agricoltura; mi riferisco, in particolare, all'impiego dei cosiddetti pesticidi e diserbanti in genere. Quello che dobbiamo fare è, insomma, un discorso globale, non limitato al settore dei detersivi di uso domestico.

Nella mia veste di relatore (dal momento che il nostro è un paese di avvocati, onde evitare possibili future contestazioni) mi sono permesso di presentare il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo 1:

« Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detergenti (detti anche detersivi) destinati al lavaggio e pulizia, l'insieme delle sostanze attive in essi presenti deve essere biodegradabile in misura di almeno l'80 per cento da accertare secondo le norme del regolamento di esecuzione ».

Nella dizione da me proposta non appare il termine « sintetici » in quanto lo ritengo pleonastico, essendo sintetici tutti i detersivi.

All'articolo 4, propongo di sostituire l'ultima parte del primo comma dalle parole « della sede della impresa » fino alla fine, con le seguenti: « della sede dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume ».

Propongo, inoltre, di sostituire il secondo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« I detergenti venduti sfusi debbono essere posti in vendita con le indicazioni previste dal precedente comma, le quali dovranno essere comunque riportate sui documenti commerciali e su quelli di spedizione ».

Il relatore ha presentato questi emendamenti dopo una attenta valutazione della portata politica ed economica del disegno di legge che raccomanda all'approvazione dei colleghi ed alla attenzione del ministro.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il problema se lasciare o no nel testo il termine « sintetici », poiché il relatore dice trattarsi di un pleonasma, e se lo togliessimo da questo articolo lo dovremmo togliere da tutti gli altri, io sarei per lasciarlo, dal momento che non disturba nessuno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO. Dirò subito che sono favorevole alla rapida approvazione di questo provvedimento, in quanto i detersivi sintetici non biodegradabili sono tra i maggiori elementi che inquinano le acque. Purtroppo i detersivi della seconda generazione sono questi, e non ci resta che impegnare il Governo affinché faccia tutto il possibile perché al più presto si possa giungere ai detersivi della terza generazione, ai veri detersivi molli, la cui realizzazione, per il momento, è impensabile, essendo troppo cara la necessaria materia prima. Quando arriveremo finalmente a quel tipo di detersivi, il problema sarà risolto.

Per quanto riguarda il controllo di questo settore da parte dell'Istituto superiore di sanità, è auspicabile che qualcosa cambi. Chi si occupa dell'Istituto superiore di sanità deve saperlo: un ricercatore, la cui attività fondamentale è quella di esperto in psicopatici — e che ha dei collaboratori preparati in questa direzione — si occupa anche di altre cose, fra cui i detersivi, e per questi non ha neanche una dattilografa a disposizione. E non c'è nessun altro che se ne occupi, tanto che alcuni anni fa, nel CNEL, si discuteva se immettere o no i detersivi biodegradabili, e questo ricercatore si trovò, da solo, contro una schiera di tecnici della Montecatini che lavorando per questa industria difendevano determinati interessi, i quali si opposero all'inserimento dei detersivi biodegradabili. Quindi non possiamo difenderci dalle aggressioni se lo Stato non ha strumenti adeguati.

Tenuto conto di queste cose, noi voteremo a favore del provvedimento; riteniamo, però, che il problema dell'inquinamento delle acque vada affrontato nella sua globalità. Da dieci anni a questa parte, scienziati di grande valore affermano che l'aggressione che viene perpetrata alla natura sta per arrivare ad un punto di irreversibilità nell'equilibrio ecologico che non si può più correggere, e ci si avvia verso il suicidio dell'umanità. Non sottolineo che, ovviamente, non basta un disegno di legge, perché determinate risultanze sono il frutto di particolari modi di concepire la vita: dico soltanto che votiamo a favore, e consideriamo questo l'inizio di una battaglia a fondo contro l'inquinamento.

In merito all'emendamento che vorrei proporre, preciso che noi desideriamo che venga abbreviato il tempo di attuazione della legge, e pertanto chiediamo che la produzione dei non biodegradabili venga vietata fin dal momento della pubblicazione della legge nella

Gazzetta Ufficiale; e a tal fine chiediamo: a) che la produzione sia orientata immediatamente nel nuovo senso; b) che l'ultimo comma dell'articolo 7, che concede un anno per lo smaltimento dei detersivi sintetici non biodegradabile, sia ridotto a sei mesi. Ci associamo anche all'emendamento Magliano.

DE MARIA. Desidero rendere atto al ministro Mariotti della sensibilità dimostrata, presentando tempestivamente questo disegno di legge, per un problema che interessa molto la collettività.

Alla relazione così esauriente e completa del collega Bartole mi permetto aggiungere qualcosa in appoggio a quanto ha detto l'onorevole Di Mauro a proposito del problema di origine dalla degradazione dei detersivi di sostanze carcino-genetiche. Ne abbiamo circa 12 nel campo del benzene dal quale derivano le sostanze in oggetto. Ne deriva una necessità, oltreché sociale, anche strettamente sanitaria di approvare urgentemente il progetto, al quale prendo atto che hanno aderito anche i colleghi di parte comunista. Sappiamo che in questi ultimi anni abbiamo avuto un aumento di mortalità per cancro: di qui la necessità di evitare tutto quello che in natura favorisce il sorgere di questo processo neoplastico e che, quindi, la cosa migliore è la profilassi. Purtroppo queste sostanze non biodegradabili sono sostanze carcino-genetiche.

Un ultimo consiglio: che sia data la possibilità di poter approfondire lo studio sulle capacità di eliminazione dei biodegradabili « molli », perché innegabilmente oggi dobbiamo affrontare l'immenso sviluppo che questi prodotti vanno assumendo con la diffusione degli elettrodomestici.

Condivido quanto è stato detto sulla riduzione del tempo massimo consentito per lo smaltimento dei prodotti « duri ». Quindi: sei mesi per l'entrata in vigore della legge e sei mesi per lo smaltimento dei fondi di magazzino.

PRESIDENTE. Onorevole De Maria, lei ha accennato ai sei mesi dall'entrata in vigore della legge, che presuppone la pubblicazione, entro quello stesso termine, del regolamento. Vorrei sapere dall'onorevole ministro se egli ritiene che il regolamento possa uscire entro i sei mesi, oppure no.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ritengo che entro sei mesi il regolamento possa essere fatto.

Il fatto di disporre l'entrata in vigore della legge dopo 6 mesi va inteso nel senso che entro sei mesi deve essere fatto anche il regolamento di esecuzione. Per un regolamento di esecuzione, 6 mesi sono necessari, perché deve passare al Consiglio di Stato, al Consiglio superiore di sanità ed essere approvato dal Consiglio dei ministri. Piuttosto se, come taluno ha rilevato, si ritengano troppo lunghi i tempi di applicazione della legge, riduciamo da 12 a sei mesi il tempo per lo smaltimento dei detergenti sintetici, come proposto dal deputato Magliano: anche perché entro i sei mesi, gli stabilimenti non li produrranno più. Avendo sei mesi di tempo per smaltire lo stoccaggio, chi è che continuerà a produrre tali detersivi, tanto più che se ne proibisce l'esportazione?

ANDREONI. Sulla rapidissima approvazione di questo disegno di legge, purtroppo debbo riallacciarmi a quanto ha detto il collega Bartole nell'ultima parte del suo intervento. Il problema degli inquinamenti è colossale, e purtroppo noi con questa legge non vi apportiamo che una goccia per risolvere il problema. Debbo dire che nella mia provincia questa nuova legge non apporterà alcun miglioramento, in quanto per la biodegradabilità dei nuovi detersivi è necessario l'ossigeno, e purtroppo nessun corso d'acqua della provincia di Milano contiene ancora ossigeno, e i residui dei detersivi finiranno nei campi, specie nelle risaie, con risultati facilmente immaginabili. Il problema è urgentissimo, anche perché le acque del Lambro e dell'Olonza risultano ormai non solo prive di ossigeno ma altamente tossiche.

PRESIDENTE. A proposito delle risaie, penso che il problema della eutrofizzazione delle alghe potrebbe avere la sua importanza.

MORELLI. Dobbiamo dare atto al ministro della sollecitudine dimostrata, però dobbiamo ricordargli che ci sono stati diversi nostri interventi — uno, mio, specificamente, risale a tre anni fa — ai quali il collega Bartole si associò in diverse occasioni.

Un'altra cosa devo ricordare: adesso si fa appello a tutti i gruppi politici per una sollecita approvazione della legge; ma una proposta di legge è stata presentata fin dal 21 febbraio 1969, e se il Governo le avesse consentito di andare avanti, a quest'ora i detersivi biodegradabili sarebbero già adottati, e noi avremmo già evitato molti dei disagi cui ha fatto cenno il relatore.

Ma non voglio polemizzare, perché non è il momento; quando, però, viene presentata una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, spesso se ne ritarda l'iter fino a quando da parte del Governo non si sia presentato un disegno di legge per il quale, poi, si chiede una rapida approvazione.

Non mi soffermerò sui criteri scientifici, perché ne ha parlato con competenza il collega Bartole. Mi preoccupa, invece, il fatto del regolamento e della sua emanazione entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, quando, per esempio, non è ancora stato approntato il regolamento della legge antismog. Faccio presente questo al ministro per evitare che si vada incontro ad un inconveniente del genere.

Altro punto sul quale richiamo l'attenzione dei colleghi è quello dei contravventori. Qui si parla, all'articolo 6, secondo comma, dei contravventori che: « ... sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ». Desidero ricordare, in proposito, che vi sono delle leggi per le industrie, alle quali le industrie contravvengono di proposito, pagando relative ammende e continuando ad inquinare le acque. A mio parere dovremmo modificare questa dizione, che suscita delle perplessità.

Un'altra cosa raccomando: che questa innovazione non abbia ripercussioni sul problema dei prezzi. Molto spesso, infatti, quando interviene una nuova produzione i prezzi vengono elevati. In questo caso, il prezzo « entra » veramente in tutte le famiglie italiane, per cui il Governo dovrà tenerne conto.

Per il resto, sono d'accordo per ridurre da dodici a sei mesi il periodo per lo smaltimento dei detergenti « duri » in magazzino, e mi auguro che il ministro tenga conto di queste obiezioni e la legge vada in porto al più presto possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ringrazio gli intervenuti. Devo dire che non ho neanche la competenza tecnica per entrare nel merito di questo disegno di legge, ma vedo come il pericolo dell'inquinamento permanente delle acque è un problema che deve essere affrontato coraggiosamente; e non ho motivo per nascondere, in proposito, che la sanità ha preso anche una posizione contraria al provvedimento legislativo in discus-

sione presso la Commissione lavori pubblici del Senato che, in realtà, non risolve il problema.

Debbo aggiungere che quando si trattasse di reperire i mezzi finanziari necessari per un'opera radicale in questo campo, si potrebbero avere 10-15 miliardi che non offrirebbero neppure la possibilità di pulire il mare e i fiumi. Io ho fatto predisporre un disegno di legge completo sull'inquinamento. Si è fatto una specie di calcolo di approssimazione, sulla base di affermazioni statistiche, e si è rilevato che occorrono dai 250 ai 300 miliardi l'anno, per 10 anni, per risolvere abbastanza bene questo problema; a parte poi il fatto che occorrono altre diecine di miliardi per evitare che queste acque subiscano poi degli inquinamenti successivi. Spero, in questi giorni, di poter giungere ad una discussione fra sanità e lavori pubblici, in modo che il disegno di legge presentato dal Ministero dei lavori pubblici possa giungere ad inglobare una parte dello schema di provvedimento legislativo predisposto dal mio dicastero ed elaborato da tecnici di fama.

Per quanto riguarda il disegno di legge oggi in discussione dinanzi a questa Commissione, devo dare atto che l'onorevole relatore ha illustrato ampiamente, e direi anche con notevole efficacia tecnica, i pericoli che si determinerebbero qualora questa legge non venisse approvata. Dobbiamo dare atto, anche, che ci siamo trovati di fronte ad ordinanze da parte di sindaci; e siccome non si può pensare che queste ordinanze possano essere lecite od avere fondamento giuridico (fra l'altro, la legge fa riferimento a tutto il territorio nazionale) questa legge dovrebbe essere approvata al più presto, in modo che qualunque ordinanza venisse successivamente emanata, si ispiri almeno ai principi basilari della legge stessa. Desidero anche aggiungere molto brevemente che, a meno che non mi si persuada in senso contrario, non sono molto d'accordo con gli emendamenti presentati dal relatore. A questo proposito mi limiterò a dare lettura di alcune giustificazioni tecniche fornitemi dagli uffici del ministero: « Non si ritiene di aderire alla proposta di modifica della ultima parte del primo comma, giacché si vuole evitare che l'espressione "insieme delle sostanze tensioattive" possa consentire alla industria la produzione di detersivi che non rispettino il limite fissato per ciascuna delle sostanze in essi presenti. Infatti, se la biodegradabilità si riferisce alla miscela, questa potrebbe risultare con i metodi di analisi attualmente conosciuti infe-

riore a tale valore, giacché esiste oggi solamente la possibilità di determinare i detersivi anionici. Il testo presentato dal Governo, invece, evita tale inconveniente giacché impone per ogni detersivo, componente l'eventuale miscela, il rispetto della percentuale di biodegradabilità fissata ».

Personalmente mi sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole Bartole non migliori in sostanza il testo del Governo, la cui interpretazione autentica appare molto semplice e nello stesso tempo tassativa, non lasciando agli industriali alcuna possibilità di equivocare su questo punto.

Per quanto riguarda l'articolo 4 non sono d'accordo, perché mi sembra che si affranchi da ogni sanzione il produttore, riversando tutta la responsabilità sul commerciante, mentre è chiaro che entrambi devono essere puniti se vi è correttezza.

BARTOLE, Relatore. Ci sono delle società che hanno più stabilimenti di produzione sicché esse potrebbero attuare una produzione diversa da stabilimento a stabilimento.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Ma quali riflessi ha il fatto che il prodotto provenga da stabilimenti diversi? L'essenziale è che tutti i prodotti siano biodegradabili almeno all'80 per cento, e che i produttori che non hanno rispettato la legge siano colpiti.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Morelli, desidero assicurare che al momento opportuno ne sarà tenuto conto.

BARTOLE, Relatore. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2816.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2816. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detersivi sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detersivi sintetici come

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1971

tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento.

L'osservanza del disposto del comma precedente non dovrà avere come effetto l'uso di detergenti che, nelle condizioni normali d'impiego, possano arrecare danno alla salute dell'uomo o degli animali.

L'onorevole Bartole ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detergenti (detti anche detersivi) destinati al lavaggio e pulizia, l'insieme delle sostanze attive in essi presenti deve essere biodegradabile in misura di almeno l'80 per cento da accertare secondo le norme del regolamento di esecuzione ».

Onorevole Bartole mantiene, dopo le dichiarazioni precedentemente fatte dal Governo, il suo emendamento ?

BARTOLE, *Relatore*. Lo mantengo; però, siccome il ministro ha fatto riferimento alle sostanze tensio-attive, vorrei tornare a chiarire il mio pensiero, mettendo « detersivi e detergenti destinati al lavaggio ed alla pulizia ».

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo insiste per il mantenimento del testo del disegno di legge.

BARTOLE, *Relatore*. Io parlo delle sostanze attive. Torno a ripetere che questi detergenti contengono il 95 per cento di sostanze tensio-attive; ma un altro 5 per cento è rappresentato da altre sostanze attive non ioniche; altri prodotti che non sono tensio-attivi ma inquinanti (prodotti etossilati, prodotti cationici ed anfoliti).

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Noi vogliamo che il detergente sia biodegradabile per l'80 per cento, e non stiamo a studiare le sostanze che lo compongono.

PRESIDENTE. Certo, se andiamo a studiare le materie che lo compongono, non si finisce più. Ritengo che sia il caso che l'onorevole Bartole ritiri il suo emendamento.

BARTOLE, *Relatore*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, detergenti sintetici che non rispondano ai requisiti indicati nell'articolo 1.

È vietato inoltre l'uso degli stessi prodotti da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici.

I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.

(È approvato).

ART. 3.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli stabilimenti ed esercizi pubblici ove si producano, si conservino in deposito, si smerciano o si consumino le sostanze previste dalla presente legge, nonché i poteri della autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette apposte l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonché l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, della sede della impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, della percentuale di biodegradabilità del prodotto, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1971

I detergenti sintetici venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione della percentuale di biodegradabilità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

L'onorevole Bartole ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole « della sede della impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, della percentuale di biodegradabilità del prodotto, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume » con le altre « della sede dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume »;

Sostituire il secondo comma con il seguente: « I detergenti venduti sfusi debbono essere posti in vendita con le indicazioni previste dal precedente comma, le quali dovranno essere comunque riportate sui documenti commerciali e su quelli di spedizione ».

Il Governo si è dichiarato contrario all'approvazione di tali emendamenti.

BARTOLE, *Relatore*. Ritiro gli emendamenti. In via subordinata, propongo un emendamento aggiuntivo dopo le parole « dello stabilimento di produzione » delle parole: « e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio ».

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Accetto tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè presentato dall'onorevole Bartole:

Aggiungere al primo comma dell'articolo 4, dopo le parole « dello stabilimento di produzione » le altre « e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

« I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonché l'indicazione del nome o della

ragione sociale o del marchio depositato, della sede della impresa produttrice, dello stabilimento di produzione e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, della percentuale di biodegradabilità del prodotto, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume.

I detergenti sintetici venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione della percentuale di biodegradabilità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Il medico provinciale, quando accerti la esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati al precedente articolo 1 ne ordina il sequestro e ne ordina altresì la distruzione, previo nulla osta della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale.

(È approvato).

ART. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È concesso il termine massimo di dodici mesi dalla data della entrata in vigore della legge, per lo smaltimento dei detergenti sintetici che non rispondono ai requisiti indicati al precedente articolo 1.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1971

L'onorevole Magliano ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al secondo comma le parole « dodici mesi » con le altre « sei mesi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, che a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

« La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È concesso il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per lo smaltimento dei detergenti sintetici che non rispondono ai requisiti indicati al precedente articolo 1 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Biodegradabilità dei detergenti sintetici » (2816):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2816, risulta assorbita la proposta di legge Boiardi ed altri (n. 1079).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allocca, Andreoni, Armani, Balasso, Barberi, Bartole, Biagini, Bosco, Cattaneo Petrini Giannina, Cucchi, De Maria, Di Mauro, Foschi, Graziosi, La Bella, Magliano, Mascolo, Mazza, Morelli, Senese, Sorgi, Spinelli, Urso, Venturoli e Zanti Tondi Carmen.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO